

SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE)  
DEL 7 GIUGNO 1984 <sup>1</sup>

Siegfried Zelger  
contro Sebastiano Salinitri  
(domanda di pronuncia pregiudiziale,  
proposta dall'Oberlandesgericht di Monaco di Baviera)

«Convenzione di Bruxelles: art. 21, litispendenza»

Causa 129/83

Massime

*Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni — Litispendenza — Domande proposte dinanzi a giudici di stati contraenti diversi — Giudice «preventivamente adito» — Nozione*  
(Convenzione del 27 settembre 1968, art. 21)

L'art. 21 della convenzione 27 settembre 1968 va interpretato nel senso che deve considerarsi «preventivamente adito» il giudice dinanzi al quale sono state soddisfatte in primo luogo le condizioni

alle quali è subordinata la litispendenza definitiva; tali condizioni devono essere valutate a norma della legge nazionale di ciascuno dei giudici interessati.

Nel procedimento 129/83,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971 della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberlandesgericht di Monaco di Baviera, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

SIEGFRIED ZELGER, di Monaco di Baviera,

e

<sup>1</sup> — Lingua processuale: il tedesco.

SEBASTIANO SALINITRI, di Mascali (Italia),

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 21 della convenzione relativo alla litispendenza,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai signori T. Koopmans, presidente di sezione, K. Bahlmann, P. Pescatore, A. O'Keefee e G. Bosco, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini

cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

### In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono così riassumere:

#### I — Gli antefatti e il procedimento

Le due parti nella causa principale sono commercianti: uno di Monaco di Baviera (Repubblica federale di Germania) e l'altro di Mascali (Siria).

L'attore citava il convenuto per la restituzione della parte restante di un mutuo contratto negli anni 1975 e 1976. Egli sostiene che le parti avevano stabilito

espressamente e verbalmente che Monaco fosse il luogo di adempimento dell'obbligazione di rimborso. Il convenuto contesta l'obbligazione scaturente dal mutuo e l'accordo circa il luogo dell'adempimento.

L'atto di citazione veniva rimesso il 5 agosto 1976 alla cancelleria del Landgericht di Monaco I e notificato al convenuto il 13 gennaio 1977. L'attore ha poi esperito un'altra azione, avente lo stesso oggetto e la stessa causa, dinanzi al tribunale civile di Cantania, con citazione presentata il 22 o il 23 settembre 1976 e notificata al convenuto il 23 settembre 1976.

Il Landgericht respingeva in un primo momento la domanda per mancanza di

competenza internazionale, motivando che il semplice accordo consensuale delle parti in merito al luogo dell'adempimento non era sufficiente per attribuire la competenza ai sensi dell'art. 5, n. 1, della convenzione. Sarebbe stata necessaria al contrario l'osservanza delle forme di cui all'art. 17 della convenzione. Anche l'Oberlandesgericht di Monaco respingeva la domanda per mancanza di competenza internazionale. In seguito, il Bundesgerichtshof sottoponeva alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale mirante ad accertare se un accordo tra commercianti sul luogo dell'adempimento, stipulato senza forme particolari, possedesse i requisiti dell'art. 5, n. 1, della convenzione.

Con sentenza 5 gennaio 1980 (Racc. 1980, pag. 89) la Corte dichiarava:

«Qualora il luogo dell'adempimento di un'obbligazione contrattuale sia stato determinato dalle parti con una clausola valida secondo il diritto nazionale che si applica al contratto, il giudice di tale luogo è competente a conoscere delle controversie relative alla medesima obbligazione in forza dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, indipendentemente dall'osservanza dei requisiti di forma stabiliti dall'art. 17».

Il Bundesgerichtshof annullava allora le sentenze emanate dalle istanze inferiori e rinviava la causa al Landgericht per un'ulteriore trattazione ed una nuova pronuncia.

Il Landgericht dichiarava nuovamente irricevibile la domanda per mancanza di competenza internazionale. Anche se le parti avevano convenuto che Monaco fosse il luogo dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale, l'incompetenza territoriale derivava dal fatto che una domanda avente lo stesso oggetto e la stessa causa era già stata posta dinanzi al tribunale civile di Catania, foro del convenuto, competente a norma dell'art. 2 della Convenzione, ed era tuttora ivi

pendente. Dinanzi al Landgericht di Monaco la causa era stata intentata solo con la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 13 gennaio 1977 (artt. 261, n. 1, e 253, n. 1, del Zivilprozeßordnung), mentre dinanzi al Tribunale di Catania ciò era avvenuto già il 23 settembre 1976, in seguito alla notifica di un atto dello stesso genere. A giudizio del Landgericht di Monaco I, la competenza spettava al Tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 21 della Convenzione, il quale dispone che:

«qualora, davanti a giudici di stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito».

L'attore interponeva appello presso l'Oberlandesgericht sostenendo che non si deve aver riguardo al momento della notifica dell'atto di citazione, bensì al momento in cui la domanda è stata proposta al giudice.

Ritenendo che la controversia vertesse su questioni d'interpretazione della convenzione sopra citata, l'Oberlandesgericht di Monaco ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte, con ordinanza 22 giugno 1983, la seguente questione pregiudiziale:

«Se, per stabilire quale giudice di uno stato contraente sia stato adito per primo (art. 21 della Convenzione), si debba aver riguardo al momento in cui è stata proposta la domanda («Anhängigkeit») ovvero quello in cui il procedimento — in seguito alla notifica alla controparte dell'atto di citazione — è pienamente avviato («Rechtshängigkeit»).

L'ordinanza è stata registrata nella cancelleria della Corte l'8 luglio 1983.

Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, hanno presentato osservazioni scritte l'attore nella causa principale, sig. Zelger, con gli avvocati Grasmüller, Peter e Hartl, tutti del foro di Monaco; il governo italiano, rappresentato dal sig. O. Fiumara, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. E. Zimmerman, assistito dall'avv. Wolf-Dietrich Krause-Ablass, del foro di Düsseldorf.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 7 dicembre 1983, la Corte, a norma dell'art. 95, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa alla quarta sezione.

## II — Le osservazioni scritte

L'attore nella causa principale osserva che la domanda oggetto della controversia è stata presentata alla cancelleria del Landgericht di Monaco I il 5 agosto 1976. A quanto pare, in Italia la domanda è stata presentata al giudice il 22 settembre 1976. Questa domanda è stata notificata al convenuto il 23 settembre 1976; quella presentata al Landgericht di Monaco I invece è stata notificata il 13 gennaio 1977.

Dopo essere stata proposta al Landgericht di Monaco la domanda è divenuta dunque «anhängig». Il tribunale di Catania è perciò il giudice successivamente adito e deve quindi, a norma dell'art. 21 della Convenzione, dichiarare d'ufficio la propria incompetenza a favore del Landgericht di Monaco I.

L'art. 21 parla di «anhängig» anziché di «rechtshängig» o di «erhoben». A sostegno di questa tesi vengono addotti tre argomenti:

1. La lettera dell'art. 21 è chiara. Non si può supporre che gli autori della convenzione ignorassero la distinzione tra «anhängig» e «rechtshängig» o, all'occorrenza, «erhoben».

All'elaborazione della Convenzione hanno partecipato anche dei giuristi tedeschi, i quali conoscevano tale distinzione tanto quanto gli altri negozianti.

2. Nell'art. 21, la convenzione parla di «domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo» «proposte (anhängig) «tra le stesse parti», e nell'art. 22 di «causa connesse» «proposte (erhoben) davanti a giudici di stati contraenti differenti».

Gli autori hanno dunque espressamente dimostrato di conoscere la distinzione tra i concetti di «anhängig» e di «erhoben» nel senso di «rechtshängig sein».

3. Nel decidere quale giudice degli stati membri debba esaminare l'oggetto della domanda è perfettamente sensato ed opportuno aver riguardo al momento in cui la domanda è stata presentata in Tribunale. Non diversamente dalle disposizioni tedesche in fatto di competenza territoriale, la convenzione lascia la scelta tra più giudici. Bisogna dunque lasciare alle parti la scelta del giudice e del momento in cui proporre domanda. Una parte ha effettuato la sua scelta, e nello stesso tempo ha fatto tutto ciò

che era in suo potere, presentando la domanda al giudice desiderato, mentre la notifica esula dall'attività delle parti. È questo il motivo per cui il problema della competenza non può dipendere dai ritardi nella notifica.

tico processo potrebbe essere pendente davanti ai giudici di un altro paese»; e infine che «il Comitato ha ritenuto non necessario precisare nel testo la data a decorrere dalla quale un giudizio deve essere considerato pendente, ed ha deciso quindi di lasciare la questione ai diritti nazionali».

È opportuno anche per il giudice il rifarsi al momento in cui viene presentata la domanda. In questo modo, fin alla presentazione della domanda è determinato il giudice competente.

La prevenzione della lite, cui fa riferimento la convenzione, va determinata dunque con riferimento alla «pendenza» della causa, la quale va verificata secondo le singole norme nazionali.

Il *Governo italiano* sostiene che dal titolo della sezione in cui è collocato l'art. 21 e dalla norma in essa contenuta, si ricava che la convenzione intende riferirsi a due cause «pendenti», con rinvio ai singoli ordinamenti nazionali per l'identificazione del momento a partire dal quale ciascuna causa deve intendersi pendente, cosicché la «proposizione» della domanda, di cui parla la norma in questione, appare rilevante solo in quanto determini — e dal momento in cui essa determina — la pendenza della lite secondo le norme dello stato del giudice adito.

Per quanto riguarda l'ordinamento giuridico italiano, la litispendenza è disciplinata dall'art. 39 del codice di procedura civile, il quale, con una terminologia simile a quella dell'art. 21 della convenzione, stabilisce che «se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito . . . dichiara la litispendenza», e precisa che «la prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione».

La rilevanza esclusiva del concetto di pendenza e il rinvio agli ordinamenti nazionali per la determinazione dello stato di pendenza sono esplicitamente richiamati nella «Relazione» sulla convenzione (Boll. Comunità europee, suppl. 12/72), nella quale si legge: — che «in virtù dell'art. 21 i giudici di uno stato contraente devono, anche d'ufficio, dichiararsi incompetenti per una lite di cui sono investiti quando la stessa è già pendente davanti al giudice di un altro stato»; — che il giudice dovrà procedere ad un esame d'ufficio quando supponga «che un iden-

Il governo italiano sostiene che la versione tedesca dell'art. 21 consente un'interpretazione identica a quella che scaturisce dai testi italiano e francese. Nel titolo della sezione in lingua francese si parla di «litispendance et connexité». L'art. 21 della Convenzione stabilisce che qualora, davanti a giudici di stati contraenti differenti e tra le stesse parti, siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo, il giudice successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito. Nella versione in lingua tedesca la sezione è intitolata «Rechtshängigkeit und im Zusammenhang ste-

hende Verfahren» mentre l'art. 21 parla di cause «anhängig gemacht», nel qual caso il giudice «später angerufene» deve spogliarsi della causa. L'art. 22 non parla di «Anhängigkeit» ma di «Erhebung», termine che si riferisce specificamente alla notificazione dell'atto. Malgrado che il testo parli di domande «anhängig» (e poi nell'art. 22 di domande «erhoben», mentre in entrambi i casi il testo italiano parla di domande «proposte», quello francese di domande «formées» e quello olandese di domande «aanhangig»), rilevanza essenziale sembra doversi dare al concetto di pendenza espresso nel titolo della sezione («Rechtshängigkeit...») e alla prevenzione del giudice (das später angerufene Gericht — giudice successivamente adito — juridiction saisie en second lieu) riguardo al momento in cui si determina la pendenza della lite, sicché la «Anhängigkeit» di cui parla la norma assume rilevanza (al pari della «proposizione», termine più generico adottato dal testo italiano) solo in quanto determini — e dal momento che determina — una pendenza della lite (Rechtshängigkeit).

Naturalmente le quattro versioni linguistiche devono portare ad un'unica interpretazione. Dal testo italiano e dal testo francese sembra ricavarsi agevolmente l'interpretazione sopraindicata, la quale non appare affatto incompatibile con il testo tedesco e il testo olandese.

Pertanto, il governo italiano propone di risolvere nel modo seguente la questione pregiudiziale: «Per stabilire quale giudice di uno stato contraente sia stato adito per primo, ai sensi dell'art. 21 della convenzione di Bruxelles, si deve aver riguardo al momento in cui si determina la pendenza di ciascuna lite secondo gli ordinamenti giuridici nazionali».

La *Commissione* assume che la convenzione non contiene disposizioni sul modo in cui si deve proporre domanda dinanzi ai giudici nazionali. Più in particolare, l'art. 21 della convenzione non precisa se la citazione debba essere stata notificata perché si abbia litispendenza.

È inutile sviscerare le diverse nozioni che compaiono negli artt. 21 e 22 della convenzione e cioè:

- «Litispendenza» «Rechtshängigkeit» (titolo della sezione 8 della Convenzione)
- «Domanda proposta» («Klage anhängig gemacht») (art. 21, 1° comma)
- «Giudice adito» («Das angerufene Gericht») (artt. 21, 1° comma, e 22)
- «Domanda proposta» («Klage erhoben») (art. 22, 1° comma).

La diversa portata delle nozioni di «Klageerhebung» e «Anhängigkeit» che è espressa nell'ordinanza di rinvio, appare solo in relazione all'ordinamento processuale tedesco che attribuisce un significato differente alle due nozioni. Esse sono usate negli artt. 21 e 22 della convenzione senza che sia possibile stabilire tra l'una e l'altra una differenza sostanziale. La versione francese non distingue «Klare anhängig gemacht» (art. 21, 1° comma) da «Klage erhoben» (art. 22, 1° comma); le due espressioni sono infatti rese con le stesse parole («demandes formées»).

Dal fatto che la notifica dell'atto di citazione sia richiesta in un altro contesto

dalla convenzione non si può inferire che la convenzione stessa imponga del pari la notifica perché si abbia litispendenza. Come risulta dalla relazione Schlosser sulla convenzione del 9 ottobre 1978, relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, è possibile avere litispendenza anche in mancanza di notifica dell'atto di citazione (GU C 59, 1979). Trova così conferma la tesi già sostenuta nella relazione Jenard:

«Il comitato ha deciso che non era il caso di precisare nel testo il momento dal quale il processo si deve considerare pendente di rimettere, di conseguenza, la questione a ciascuno degli ordinamenti nazionali».

Contro tale soluzione si potrebbe obiettare che, nell'interesse dell'uniforme interpretazione della convenzione in tutti gli stati membri, è opportuno ricercare un'interpretazione autonoma dell'art. 21 della convenzione stessa, affinché le modalità per la proposizione delle domande siano del pari stabilite in modo uniforme in tutti gli stati contraenti. Allo stato attuale del diritto comunitario e dell'unificazione delle norme processuali degli stati membri, è tuttavia impossibile la completa realizzazione del principio dell'interpretazione autonoma della convenzione. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76, Tessili/Dunlop, Racc. pag. 1473, le nozioni della convenzione si possono all'occorrenza considerare come un rinvio alle norme sostanziali del diritto degli stati membri.

Sebbene le considerazioni che precedono impongano di rifarsi al diritto proces-

suale interno per stabilire i requisiti di una valida domanda giudiziale, non bisogna tuttavia inferirne che si debba risolvere la questione posta dal giudice a quo richiamandosi esclusivamente alle norme processuali dei giudici aditi nel caso in esame, in Germania e, rispettivamente, in Italia. Siccome la proposizione di una domanda giudiziale richiede spesso un certo tempo (deposito dell'atto di citazione nella cancelleria del tribunale e notifica della citazione al convenuto), sorge pure il problema se l'art. 21 della convenzione si riferisca al momento in cui una causa diviene pendente o ad una fase anteriore, per esempio al momento del deposito dell'atto di citazione nella cancelleria del tribunale. Si tratta di una questione che va risolta interpretando autonomamente la convenzione, poiché, infatti, non sussiste alcuno dei motivi del genere sopra menzionato che renda necessario il rinvio al diritto nazionale degli stati contraenti. Al contrario, nell'interesse dell'interpretazione uniforme della convenzione, gli stessi principi devono valere per tutti gli stati contraenti.

Certo, dalla lettera degli artt. 21 e 22 della convenzione non si può ricavare nulla che consenta di risolvere le questioni sollevate, dato che per i motivi sopra esposti, le differenze nella scelta delle parole non possono essere addotte a sostegno dell'una o dell'altra tesi. Pertanto, la soluzione della questione deve essere tratta dal contesto delle altre disposizioni nonché dallo spirito della convenzione.

Ai sensi dell'art. 20 della convenzione, la competenza che sussiste in forza delle norme sulla competenza di cui agli artt. 2 e 17 della convenzione può essere sostituita da un'altra. Si tratta di un'ecce-

zione, da interpretarsi restrittivamente. La soppressione della competenza che esiste di per sé a norma della convenzione appare giustificata solo se una domanda è già stata proposta davanti al giudice di un altro stato membro ed ha radicato definitivamente la causa dinanzi a questo giudice. Fintanto che questo radicamento definitivo manca, vi è incertezza sull'esito effettivo dell'altro procedimento. Ad esempio, nell'ordinamento processuale tedesco, la domanda può essere ritirata prima della notifica senza che vi sia rinuncia agli atti. Non bisogna inoltre dimenticare che generalmente il convenuto ignora che un'azione sia stata eseguita contro di lui prima della notifica dell'atto di citazione e che quindi non può ancora sollevare l'eccezione di litispendenza davanti ad un altro tribunale. È questo il motivo per cui bisogna assumere come fattore decisivo ai fini dell'art. 21 della convenzione il momento in cui è definitivamente intentata.

Si potrebbe obiettare che, nell'interesse della tutela del convenuto, il momento della litispendenza («*Rechtshängigkeit*»), momento decisivo ai fini dell'art. 21 della convenzione, deve aversi il più presto possibile, onde evitare che il convenuto — qualora sia venuto per altra via a conoscenza della citazione — non perda la possibilità di valersi dell'eccezione di litispendenza a causa del ritardo della notifica dell'atto di citazione. Bisogna tuttavia tener conto in proposito del fatto che il convenuto è tutelato dagli artt. 20, 27, n. 2, e 46 della convenzione contro gli inconvenienti sostanziali della notifica tardiva. Per quanto riguarda il problema di quale dei due procedimenti pendenti, nel caso dell'art. 21 della convenzione, debba avere la precedenza, non si vede pertanto la necessità di anticipare tale data nell'interesse del convenuto.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione propone di risolvere come segue la questione sottoposta alla Corte:

«Per stabilire quale sia il giudice adito per primo ai sensi dell'art. 21 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il momento decisivo per ciascuno dei giudici aditi è quello del radicamento definitivo della causa secondo il proprio diritto processuale».

### III — La fase orale

Il convenuto nella causa principale, con l'avv. Jürgen Blume, del foro di Monaco, e la Commissione, rappresentata dal sig. Zimmermann, suo consigliere giuridico, assistito dall'avv. W. D. Krause-Ablas, del foro di Düsseldorf, hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti posti dalla Corte all'udienza del 16 febbraio 1984.

Il convenuto ha sostenuto che il tribunale tedesco non è competente poiché l'atto di citazione è stato notificato prima in Italia che in Germania. Il termine «*Anhängigkeit*» nella versione tedesca della convenzione non viene usato nello stesso senso che in diritto tedesco.

La differenza che esiste in diritto tedesco tra i termini «*Anhängigkeit*» e «*Rechtshängigkeit*» non influisce sull'interpretazione della convenzione, che è una convenzione internazionale tra più stati membri, e quindi dev'essere interpretata autonomamente.

Il convenuto ne desume che la questione della litispendenza va risolta in base al diritto nazionale di ciascuno stato contraente. Per decidere quale giudice sia competente ai sensi dell'art. 21 della convenzione occorre in primo luogo stabilire dove la causa è stata instaurata in modo

definitivo. Questa questione deve essere determinata con riferimento alla lex fori del giudice adito.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'11 aprile 1984.

## In diritto

- 1 Con ordinanza 22 giugno 1983, pervenuta alla Corte l'8 luglio 1983, l'Oberlandesgericht di Monaco di Baviera ha sollevato, a norma del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in seguito: la Convenzione), una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 21 della convenzione.
- 2 Le due parti nella causa principale sono commercianti: uno di Monaco di Baviera (Repubblica federale di Germania), l'altro di Mascali (Sicilia). L'attore citava il convenuto per la restituzione della parte restante di un mutuo contratto negli anni 1975 e 1976. L'atto di citazione veniva depositato il 5 agosto 1976 nella cancelleria del Landgericht di Monaco I e notificato al convenuto il 13 gennaio 1977. L'attore esperiva poi un'altra azione, avente lo stesso oggetto e la stessa causa, dinanzi al tribunale civile di Catania, con citazione depositata il 22 o 23 settembre 1976 e notificata al convenuto il 23 settembre 1976.
- 3 Il Landgericht dichiarava la domanda irricevibile per mancanza di competenza internazionale: dinanzi a lui la causa era stata intentata solo il 13 gennaio 1977 con la notifica dell'atto di citazione (§§ 261, n. 1, e 254, n. 1, della Zivilprozeßordnung), mentre dinanzi al tribunale di Catania ciò era avvenuto già il 23 settembre 1976, in seguito alla notifica di un analogo atto processuale. A giudizio del Landgericht, la competenza spettava al tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 21 della convenzione.

4 L'attore interponeva appello dinanzi all'Oberlandesgericht sostenendo che non si deve avere riguardo al momento della notifica della domanda, bensì al momento in cui la domanda è stata proposta al giudice.

5 Ritenendo che la controversia sollevi questioni d'interpretazione della convenzione, l'Oberlandesgericht ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte, con ordinanza 22 giugno 1983, la seguente questione pregiudiziale:

«Se, per stabilire quale giudice di uno stato contraente sia stato adito per primo (art. 21 della convenzione), si debba aver riguardo al momento in cui è stata proposta la domanda («Anhängigkeit») ovvero quello in cui il procedimento — in seguito alla notifica alla controparte dell'atto di citazione — è pienamente avviato («Rechtshängigkeit»).

6 L'art. 21 della convenzione recita:

«Qualora, davanti a giudici di stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.

Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il processo qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro giudice».

7 L'attore nella causa principale sostiene che l'art. 21 della convenzione considera quale momento della proposizione della domanda la data della sua presentazione al giudice. Il testo tedesco della convenzione userebbe il termine «anhängig» quale equivalente del termine «formées» nella versione francese. Una lite sarebbe «anhängig» nel diritto tedesco già dal momento della presentazione al giudice della domanda giudiziale. Per contro, nell'art. 22 della convenzione il termine «formées», figurante nel testo francese, sarebbe stato tradotto con il termine «erhoben» nel testo tedesco. L'attore ne deduce che la convenzione ha operato una distinzione tra la nozione di proposizione della domanda ai sensi dell'art. 21, per cui è sufficiente il semplice deposito, e la nozione di proposizione della domanda ai sensi dell'art. 22, per cui la lite

deve essere definitivamente instaurata a norma del diritto interno dello stato membro interessato.

- 8 Secondo l'attore, nel diritto tedesco la notifica dell'atto di citazione al convenuto dev'essere effettuata dal giudice ed esula dall'attività delle parti. La competenza del giudice adito non potrebbe tuttavia dipendere da ritardi nella notifica, effettuata dallo stesso giudice.
- 9 Il convenuto nella causa principale assume che la differenza tra i termini tedeschi usati negli artt. 21 e 22 della convenzione come equivalenti del termine «formées» nella versione francese non deve influire sull'interpretazione della convenzione. A suo avviso, la nozione di domanda proposta ai sensi dell'art. 21 della convenzione dev'essere interpretata nel senso d'instaurazione definitiva del giudizio e deve valutarsi con riferimento alla lex fori del giudice adito.
- 10 Occorre sottolineare che le norme di procedura dei vari stati contraenti non sono identiche per quel che riguarda la determinazione della data in cui il giudice viene adito.
- 11 Risulta infatti dalle informazioni di diritto comparato fornite alla Corte che in Francia, in Italia, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi la lite si considera pendente dinanzi al giudice a decorrere dal momento della notifica al convenuto della domanda. In Belgio ha importanza decisiva al riguardo l'iscrizione della causa nel ruolo generale, la quale presuppone, in via di principio, che l'atto di citazione sia già stato notificato al convenuto.
- 12 Nella Repubblica federale di Germania, la domanda, a norma del § 253, n. 1, della Zivilprozeßordnung, è proposta al momento in cui l'atto di citazione è stato notificato al convenuto. La notifica è effettuata d'ufficio dal giudice al quale l'atto è stato previamente presentato. La fase procedurale che si colloca tra la presentazione dell'atto al giudice e la notifica si chiama «Anhängigkeit». La presentazione dell'atto di citazione è importante in materia di prescrizione e di rispetto dei termini processuali, ma non determina in nessun caso il momento della litispendenza. Dal combinato disposto del § 253 preci-

tato e del § 261, n. 1, della Zivilprozeßordnung risulta che la litispendenza prende vita a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione al convenuto.

- 13 Dal raffronto di queste normative emerge che non si può desumere una nozione comune della litispendenza dall'accostamento delle varie norme nazionali pertinenti. A maggior ragione non si può estendere a tutte le parti contraenti, come vorrebbe l'attore, una concezione propria del diritto tedesco, la quale, per le sue caratteristiche, non può essere trasposta negli altri ordinamenti giuridici interessati.
- 14 Si può dedurre dall'art. 21, nel suo insieme, che l'obbligo del giudice di spogliarsi della competenza in favore di un altro giudice esiste solo quando sia assodato che una domanda è stata definitivamente proposta dinanzi al giudice di uno stato diverso sullo stesso oggetto e tra le stesse parti. Per il resto, l'art. 21 non fornisce indicazioni sulla natura delle formalità procedurali da prendere in considerazione al fine di ammettere l'esistenza di tale effetto; in particolare, non fornisce indicazioni sulla questione se la litispendenza risulti dal deposito di una domanda presso un giudice o dalla sua notifica alla parte interessata.
- 15 Poiché la convenzione non ha lo scopo di unificare queste formalità, strettamente legate all'organizzazione della procedura giudiziaria nei vari stati, la questione del momento in cui sussistono i presupposti per una litispendenza definitiva ai sensi dell'art. 21 deve essere valutata e risolta, per ciascun giudice, in base al suo diritto nazionale. Questo metodo consente ad ogni giudice di stabilire con sufficiente certezza, con riferimento alla propria legge nazionale, per quel che lo riguarda, ed alla legge nazionale di qualsiasi altro giudice adito, per quel che riguarda quest'ultimo, l'ordine di precedenza nel tempo tra più domande, proposte conformemente ai requisiti indicati dalla convenzione.
- 16 La questione proposta dall'Oberlandesgericht di Monaco di Baviera dev'essere quindi risolta come segue: l'art. 21 della Convenzione va interpretato nel senso che deve considerarsi «preventivamente adito» il giudice dinanzi al quale sono stati soddisfatti in primo luogo i requisiti ai quali è subordinata la litispendenza definitiva; tali requisiti devono essere valutati in base alla legge nazionale di ciascuno dei giudici interessati.

## Sulle spese

- 17 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione),

pronunziandosi sulla questione sottoposta dall'Oberlandesgericht di Monaco di Baviera con ordinanza 22 giugno 1983, dichiara:

L'art. 21 della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che deve considerarsi «preventivamente adito» il giudice dinanzi al quale sono stati soddisfatti in primo luogo i requisiti ai quali è subordinata la litispendenza definitiva; tali requisiti devono essere valutati in base alla legge nazionale di ciascuno dei giudici interessati.

Koopmans

Bahlmann

Pescatore

O'Keeffe

Bosco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 giugno 1984.

Per il cancelliere

Il presidente della Quarta Sezione

J. A. Pompe

T. Koopmans

cancelliere aggiunto